














REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO del 14 gennaio 2014

Il giorno 14 gennaio 2014, presso il Servizio Politiche per il lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Lavoro, dott. Leo Caroli, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- LEGA COOP 
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA 
- ABI PUGLIA
- CNA PUGLIA 
- CONFAPI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA 
- CLAI PUGLIA 
- CGIL PUGLIA 
- CISL PUGLIA 
- UIL PUGLIA 
- CISAL PUGLIA 
- UGL PUGLIA 
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO
- **VISTI**
- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;

- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Le Parti, prioritariamente ribadiscono l'assoluta insufficienza delle risorse attribuite dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, che risultano totalmente insufficienti a coprire le richieste pervenute in relazione alle annualità 2012 e 2013, per le quali occorre ribadire la assoluta necessità che il Governo nazionale provveda alla inderogabile attribuzione di ulteriori indispensabili risorse, assicurando a tutti i lavoratori coinvolti il godimento dei trattamenti di sostegno al reddito.

Le Parti presenti, preso atto della Nota Ministeriale n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire la continuità dell'intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, invita le Regioni e le Province autonome a provvedere a concessioni di cig in deroga o mobilità in deroga per periodi non superiori a 6 mesi, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri da adottarsi con il decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 2, del DL 54/2013 convertito nella L. 85/2013, convengono quanto segue:

1. **prorogare per tre mesi**, a partire dal 01 gennaio 2014 e sino al 31 marzo 2014, e comunque non oltre l'entrata in vigore dell'eventuale disciplina ministeriale, le disposizioni contenute nell'Accordo del 1 febbraio 2013, come successivamente modificato e cristallizzato nel Testo coordinato del 12.04.2013, **esclusivamente nella parte relativa alla Cassa Integrazione in deroga.** **Con riferimento alla mobilità in deroga le Parti, dopo aver ribadito la necessità che il Governo provveda ad assicurare finanziamenti adeguati per la copertura integrale delle istanze 2013, e considerato che al momento non è ancora definito il quadro delle risorse a disposizione della Regione Puglia per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2014, né il quadro regolatorio nazionale, concordano di rinviare per la definizione della relativa disciplina ad un nuovo incontro che dovrà essere convocato entro la prima quindicina del mese di febbraio 2014.**
2. L'Accordo del 1 febbraio 2013 nel testo coordinato del 12.04.2013, **esclusivamente nella parte relativa alla Cassa Integrazione in deroga, si intende prorogato sino al 31 marzo 2014** con le precisazioni e le modifiche di seguito riportate volte a semplificare l'iter procedimentale e istruttorio.
Tutti i termini riportati nel suddetto Accordo del 1 febbraio 2013 sono da considerarsi riferiti al periodo 1 gennaio 2014 - 31 marzo 2014, e sono di conseguenza modificati nel testo coordinato allegato al presente accordo.
3. di apportare le modifiche di seguito elencate che verranno riportate nel testo coordinato allegato al presente verbale:

- di eliminare i periodi successivi ai "Visti" a partire alle parole "Le parti, come sopra indicate, ..." sino alle parole "... Accordo sottoscritto in data 8 gennaio 2013".
- Punto 2, ult. periodo, dopo le parole "e 2013" è inserito "2014";
- Punto 4, primo periodo sono eliminate le parole ", comprensivi della mensilità di gennaio 2013, eventualmente prorogata".


Corr. L. 1













- Punto 5.1.2 lett. a) è sostituito come segue “dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per la Cassa a riduzione, o programmazione (esclusivamente in caso di Cassa a zero ore ai sensi della risposta a interpello del Ministero del Lavoro . 19/2011) delle ferie”;
- Punto 5.1.2 dopo le parole “sarà rigettata” è integrato come segue: “la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l’obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre il 30 maggio 2014, fatta salva l’ipotesi in cui il mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente.”
- Punto 5.1.2 in riferimento alla clausola interpretativa introdotta con Accordo 12 aprile 2013 l’ultimo capoverso è sostituito come segue: “Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l’istruttoria.”
- Punto 5.2 è eliminato il periodo da “ Con riferimento ..febbraio 2013”.
- Punto 5.2 sono aggiunte le parole: “Con esclusivo riferimento al mese di gennaio 2014 il termine ultimo deve intendersi il giorno 31 gennaio 2014.”

CLAUSOLE INTERPRETATIVE ACCORDI PRECEDENTI

- Con riferimento all’anno 2013, le Parti, al fine di consentire una sollecita definizione dei riesame delle istanze non autorizzate per i motivi di cui al punto 5.1.2 comma a) dell’Accordo 1 febbraio 2013, ribadiscono che, con specifico riferimento alla dichiarazione relativa alla avvenuta utilizzazione delle ferie dei dipendenti a riduzione oraria, dalla medesima dichiarazione si deve evincere inequivocabilmente che le ferie maturate devono essere godute al momento dell’avvio della cassa integrazione in deroga, quale che sia la data in cui viene resa la dichiarazione; le Parti concordano che nell’ipotesi di cig a riduzione il preventivo godimento delle ferie può essere derogato esclusivamente con accordo sindacale siglato da tutti i soggetti che hanno firmato l’accordo in sede istituzionale al solo fine di garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione. In nessun caso la deroga può essere giustificata da esigenze economiche o tecnico-produttive o riferibili alla situazione di crisi aziendale.
- Con riferimento all’anno 2012, le imprese non ammesse a fruire del trattamento di Cig in deroga potranno, in sede di riesame, ripresentare la documentazione in forma cartacea inviando alla Regione Puglia – Servizio Politiche per il Lavoro – Via Corigliano 1 ZI – BARI esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su SINTESI e allegando i documenti mancanti in originale entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Decorso inutilmente tale termine le pratiche si intenderanno respinte definitivamente.
- Con riferimento all’anno 2012, i lavoratori non ammessi a fruire del trattamento di Mobilità in deroga potranno proporre riesame in via amministrativa al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro entro e non oltre il ~~31 dicembre 2013~~. Decorso inutilmente tale termine le istanze si intenderanno respinte definitivamente.

31 GENNAIO 2014 R

Letto, confermato e sottoscritto.
Bari, li 14 gennaio 2014

**VERBALE DI ACCORDO del 14 gennaio 2014
(Testo coordinato con successive modifiche)**

VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Come per gli anni precedenti, a far data del **1° gennaio 2014** le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Puglia, esclusivamente attraverso il sistema informativo Sintesi e regolarmente protocollate dallo stesso.

Le domande presentate con modulistica e/o procedure difformi da quanto stabilito dal presente accordo, non saranno autorizzate.

1. Destinatari del trattamento

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

Possono presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- a) i datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, esclusi dal campo di applicazione degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
- b) le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;

Non possono accedere alla CIG in deroga i datori di lavoro, anche artigiani, che non abbiano completamente utilizzato gli strumenti di sostegno al reddito disponibili in base alla legislazione statale per le sospensioni ordinarie e straordinarie dell'attività lavorativa, in presenza dei necessari requisiti, o previsti da Accordi nell'ambito della bilateralità. Non saranno autorizzate le domande prive di autocertificazione relativa alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari ovvero degli strumenti previsti dalla bilateralità, con l'indicazione delle ore e dei periodi fruiti, nonché del numero di lavoratori interessati.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

Le oo.ss. dichiarano che le crisi aziendali dovranno essere affrontate, ove ricorrano i requisiti, in via prevalente con lo strumento dei contratti di solidarietà.

1.2 Datori di lavoro esclusi del trattamento

Restano comunque esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico, i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro del settore agricoltura.

Le parti convengono sin da ora che a partire dal 1 maggio 2013 saranno comunque esclusi dalla possibilità di richiedere nuovamente l'intervento i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano già ottenuto la autorizzazione alla fruizione della Cassa Integrazione in deroga per un periodo superiore a 24 mesi nel triennio precedente, con riferimento alla unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione, detratti i periodi a cui le aziende abbiano rinunciato espressamente dando comunicazione alla Regione Puglia e l'Inps. I datori di lavoro certificano con apposita dichiarazione da allegare al verbale di consultazione pubblica le mensilità autorizzate e non fruite relative a periodi anteriori al 2014. Tale durata massima andrà calcolata sommando i periodi di Cassa in deroga con autorizzazione regionale a quelli di Cassa in deroga con autorizzazione nazionale.

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali).

2. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

1. lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:
 - a) operai;
 - b) equiparati-intermedi;
 - c) impiegati;
 - d) quadri;
2. i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG; per tali lavoratori l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di somministrazione.
3. gli apprendisti.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.


Fatte salve le ipotesi di successione negli appalti pubblici di servizi con obbligo di assunzione (clausola sociale), costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza.

Per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 la durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla Cig. A tal fine i datori di lavoro richiedenti dovranno espressamente indicare nella domanda, nonché nell'SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori. La mancata comunicazione di tali nominativi, anche se riscontrata successivamente alla fruizione della cassa comporta la decadenza integrale dal beneficio.

2.1 Lavoratori esclusi

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori domestici;



- c) collaboratori coordinati e continuativi;
- d) soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

3. Misura dell'indennità

L'integrazione salariale è dovuta, per la prima concessione, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, ferma restando la riduzione progressiva eventualmente prevista dalla normativa statale vigente nel caso di proroghe del trattamento che verrà automaticamente applicata dall'INPS in sede di liquidazione.

4. Durata complessiva del trattamento

A condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la concessione della CIG in deroga per il periodo di validità del presente accordo (31 marzo 2014) avrà la durata di tre mesi.

I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle proprie dipendenze più di 250 lavoratori nello stabilimento interessato dalla Cassa Integrazione, potranno richiedere l'integrazione per un massimo di 2500 ore mese complessive.

Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2014 a seguito della assegnazione da parte del Governo nazionale di ulteriori risorse alla Regione Puglia.

L'Inps non è autorizzata a procedere a pagamenti in anticipazione.

La Regione Puglia si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge nei confronti delle imprese autorizzate ed autorizzabili a fruire del trattamento di CIG in deroga tramite gli organismi a ciò abilitati. La Regione Puglia prevede a tal fine di stipulare apposite convenzioni con la Guardia di Finanza al fine di assicurare la massima intensità di controlli sui percettori di ammortizzatori in deroga.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.




5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

5.1. Procedura di consultazione sindacale

1. Tutte le procedure di consultazione devono avvenire **esclusivamente presso le Province**, che dovranno verificare puntualmente la sussistenza delle motivazioni di accesso alla Cig in deroga. La consultazione si svolge presso la Provincia ove è ubicata la sede operativa interessata alla Cig.
2. Per le imprese aventi unità operative dislocate in più province della Regione Puglia, è obbligatoria la consultazione in sede regionale.
3. Nel caso in cui le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed i relativi trattamenti dovranno essere erogati a valere sul Fondo nazionale per le aziende plurilocalizzate.
I datori di lavoro dovranno autocertificare di NON avere in essere procedure volte ad ottenere il ricorso ad ammortizzatori ordinari o in deroga, né di essere autorizzati alla concessione di ammortizzatori ordinari o in deroga, con riferimento ad altre unità produttive collocate sul territorio nazionale.

5.1.1 Il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. data di avvio procedura sindacale;
2. motivo della sospensione del lavoro, da individuarsi obbligatoriamente tra i seguenti:
 - A) trasformazioni industriali;
 - B) mancanza di commesse e/o di ordini (crisi di mercato);
 - C) mancanza di materie prime;
 - D) crisi finanziaria;
 - E) successione di appalti pubblici di servizi con obbligo di assunzione (clausola sociale)
3. indicazione degli elementi sui quali si basa la prospettiva di ripresa dell'attività produttiva;



4. dichiarazione del datore di lavoro in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari, nonché, per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l'INPS, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità;
5. periodo richiesto della CIG in deroga (dal al);
6. indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
7. numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIG in deroga;
8. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, presso il centro per l'impiego competente per territorio per la presa in carico.

5.1.2. Al verbale di consultazione sindacale dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata dichiarazione del datore di lavoro contenente:

- a) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per le Casse a riduzione, o programmazione (esclusivamente in caso di Cassa a zero ore ai sensi della risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011) delle ferie;
- b) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari, nonché, per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l'INPS, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità;
- c) indicazione della tipologia di formazione/riqualificazione specifica aziendale e/o interaziendale necessaria per consentire il reimpiego dei lavoratori al termine delle esigenze che hanno determinato la richiesta di cig in deroga, nonché i fabbisogni formativi derivanti da accordi settoriali o territoriali/regionali; relativamente ai fabbisogni formativi, si potrà indicare anche solo la tematica relativa alla formazione che si ritiene più utile a favorire il mantenimento dell'occupazione ovvero il concreto reimpiego dei lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è necessario che nel verbale sia specificata anche la durata della formazione che si ritiene necessaria per ciascun lavoratore; esclusivamente in caso di richieste di Cig a rotazione o con riduzione oraria, l'attività formativa dovrà essere svolta all'interno dell'azienda utilizzando esclusivamente i fondi interprofessionali.

In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l'istanza sarà rigettata.

La documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre il 30 maggio 2014, fatta salva l'ipotesi in cui il mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente.

Clausola interpretativa introdotta con Accordo 12 aprile 2013

Con riferimento alle domande di Cassa Integrazione in deroga le parti ribadiscono che - come previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 - le pratiche in formato cartaceo relative alle istanze di Cig in deroga, devono contenere tutti gli elementi indicati dal citato accordo.

Con riferimento ai documenti allegati, in assenza di uno o più documenti indicati dall'Accordo, la pratica verrà considerata incompleta e non potrà essere autorizzata. Le parti convengono che, in questa ipotesi, l'istante, ferma restando la corretta presentazione della domanda sul sistema Sintesi, potrà ripresentare la documentazione in forma cartacea (allegando esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi), con i documenti mancanti in originale, che dovrà essere inviata entro 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della determina recante l'esito istruttorio.

Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione della documentazione allegata, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente.

Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione.

L'istanza verrà istruita, come già indicato nell'Allegato Tecnico, rigorosamente nell'ordine di

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ricezione della domanda trasmessa in forma cartacea quando la stessa potrà ritenersi completa. Pertanto, verranno istruite le istanze complete e solo successivamente quelle integrate dal richiedente ai sensi del presente accordo.

Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria.

5.2. Presentazione e gestione della domande

Vedi allegato tecnico.

Su espressa indicazione del Ministero del Lavoro il termine ultimo per la presentazione della domanda mediante il Sistema Sintesi è da considerarsi il 20 giorno dall'inizio della sospensione lavorativa.

Con esclusivo riferimento al mese di **gennaio 2014** il termine ultimo deve intendersi il giorno 31 gennaio 2014.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno istruite e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, secondo l'ordine cronologico di arrivo presso il protocollo della Regione, **esclusiva mentene i limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia**. Il monitoraggio della spesa sarà assicurato dall'INPS che fornirà mensilmente i dati relativi alla spesa **per competenza 2014**.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato all'indirizzo mail indicato nella domanda.

Saranno rigettate le istanze:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di uno dei requisiti, documenti o dichiarazioni la cui indicazione è richiesta dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base degli Accordi stipulati, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'erogazione del trattamento avverrà esclusivamente nella forma del pagamento diretto.

L'INPS comunicherà alla Regione e alle parti sociali mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo, la spesa per la Cassa relativa al mese precedente.

8. Comunicazioni aziendali

Visto il complessivo impianto gestionale delle misure anticrisi che comporterà l'erogazione di politiche passive nonché di politiche attive da parte della Regione Puglia, delle conseguenti esigenze di monitoraggio della spesa e dell'effettivo utilizzo di ore di sospensione/riduzione, le aziende sono obbligate a trasmettere telematicamente e comunque entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR41 all'INPS.

Entro il giorno 30 del mese successivo, le imprese dovranno inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della CIG in deroga relativa al mese precedente, telematicamente attraverso il sistema informativo SINTESI.

Tale comunicazione dovrà essere inviata al fine di attivare i percorsi di politica attiva dei lavoratori interessati alla CIG, nonché al fine di consentire alla Regione di verificare gli effettivi livelli di spesa relativi alle autorizzazioni concesse anche in assenza di certificazione da parte dell'INPS. Tale comunicazione sarà accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR41 inviato all'INPS.

Il mancato invio di tale comunicazione entro il termine previsto comporterà l'impossibilità di accedere alla Cassa per la mensilità successiva.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r., la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

9. Obblighi del lavoratore

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, **il lavoratore deve recarsi al Centro per l'impiego competente per residenza**, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 8 gg. dalla data di sottoscrizione dell'accordo (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile)** per presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un per corso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

10. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà concordato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego e gli stessi saranno avviati a formazione.

Per la definizione dei contenuti del piano di azione individuale si rinvia a quanto sarà disposto con apposito provvedimento di programmazione.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

Il presente accordo **ai soli fini delle procedure individuate** ha validità fino al 31 marzo 2014.

